

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DELL'ASSE DEL SEMPIONE PER LA
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE ANNI 2017-2022 -
LEGGE REGIONALE N. 6/2015**

Nr. Progr. **10**

Data **23/02/2017**

Seduta NR. **2**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 23/02/2017 alle ore 21:00

*Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 23/02/2017 alle ore 21:00 in
adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge
vigente.*

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BIONDI SUSANNA	S	COLOMBO CARLO	S	BORSA CRISTINA	S
COVA ILARIA	S	D'ALESSANDRO ROSA	N	RIGIROLI ROBERTO	S
MILAN ANDREA	S	RIGIROLI GIOVANNI	S	LUNARDI SABRINA	S
BINAGHI FRANCESCO	S	CLEMENTI DANIELA ROSA	S		
CARNEVALI STEFANO	S	DELL'ACQUA ALDO	S		
TUNICE VALENTINA	S	RAIMONDI MARINA ROBERTA	S		
CAMPETTI PATRIZIA	S	D'ELIA PATRIZIA	S		
<i>Totale Presenti: 16</i>			<i>Totali Assenti: 1</i>		

Assenti Giustificati i signori:

D'ALESSANDRO ROSA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

E' presente l'Assessore Esterno ZANZOTTERA MAURO.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACOMO ANDOLINA.

*In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e constatata la legalità della
adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:*

, , ,

OGGETTO:
CONVENZIONE TRA I COMUNI DELL'ASSE DEL SEMPIONE PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE ANNI 2017-2022 - LEGGE
REGIONALE N. 6/2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO :

- Che con deliberazione di C.C. n. 55 del 29.11.10 è stata approvata la convenzione tra i Corpi/Servizi di Polizia Locale dei Comuni dell'Asse del Sempione per l'attuazione del progetto aggregato di sicurezza urbana;
- Che a seguito dell'atto deliberativo sopra indicato è stata stipulata la convenzione in oggetto in data 21 febbraio 2011, avente scadenza 21.2.2016;
- Che a seguito deliberazione C.C. n. 3/17.03.2016 la convenzione è stata prorogata fino al 21.2.2017;
- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale di Busto Garolfo n. 8 del 26.03.2015 è stata approvata la Convenzione con il Comune di Arconate per la gestione in forma associata della funzione di polizia locale.

TENUTO CONTO della volontà espressa dai Comuni già aderenti dall' Aggregazione Polizie Locali Asse del Sempione (Arese, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Cerro Maggiore, Legnano, Lainate, Nerviano, Parabiago, Pogliano Milanese, Rescaldina, S. Giorgio su Legnano, S. Vittore Olona, Villa Cortese) di continuare il rapporto convenzionale in essere e della volontà espressa dal Comune di Arconate di farne parte, in forza dell'accordo sottoscritto con il Comune di Busto Garolfo;

RITENUTO opportuno dare continuità alla convenzione in essere tra gli Enti aderenti, al fine di regolare i rapporti tra le Amministrazioni comunali coinvolte ed attuare e sviluppare una politica integrata di sicurezza urbana sui territori interessati;

TENUTO CONTO che la Regione Lombardia promuove ed incentiva la gestione associata dei servizi di polizia locale, al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità ed assicurare più alti livelli di sicurezza urbana sul territorio, anche attraverso la formulazione di "progetti sicurezza";

RILEVATO che le Polizie Locali costituiscono l'Organo preordinato a fronteggiare situazioni di criticità a livello di "sicurezza urbana", intesa quale bene pubblico da tutelare, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione);

CONSIDERATO che a norma dell'art. 4 della L.R. 6/2015 gli Enti locali, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, concorrono alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso l'istituzione di efficienti servizi di polizia locale e, nell'ambito delle proprie competenze, l'espletamento delle attività per un efficace controllo del territorio a garanzia della sicurezza urbana;

VISTO l'art. 8 comma 4 lett. a) della L.R. 6/2015 che fissa la durata minima della convenzione in anni 5;

VISTA la bozza di convenzione predisposta dal Settore Vigilanza , condivisa da tutti gli Enti aderenti alla stessa e allegata alla presente quale parte integrante;

VISTO l'art. 30 del d.lgs 267/2000 che prevede forme convenzionate tra enti finalizzate a svolgere funzioni e servizi determinati in modo coordinato;

RILEVATO che i servizi coordinati sono svolti all'interno del territorio dei Comuni convenzionati, che rappresenta anche il territorio di competenza di cui agli articoli n. 3 e 5 della Legge n. 65/1986, per lo svolgimento dei servizi di polizia locale nei limiti contenuti nella convenzione stessa;

VISTO il Regolamento del Corpo di Polizia Locale vigente;

VISTO l'art. 4 comma 4 della L. 7 Marzo 1986 nr.65;

VISTA la L.R. 1 aprile 2015 nr. 6 "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana";

VISTO l'art. 9 del D.M. 145/87

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata e discussa in seno alla Commissione Consiliare "Affari Generali", riunitasi in data 06.02.2017;

Ritenuta la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile dell'Area Vigilanza, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa, acquisito agli atti;
- non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

VISTI gli art. 7 e 42 del TUEL

Richiamato l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/00;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. Di approvare l'allegata convenzione da stipularsi tra i Comuni facenti parte dell' "Aggregazione Polizie Locali Asse del Sempione" Arconate, Arese, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Cerro Maggiore, Legnano, Lainate, Nerviano, Parabiago, Pogliano Milanese, Rescaldina, S. Giorgio su Legnano, S. Vittore Olona, Villa Cortese avente scadenza 21.2.2022;
2. Di demandare la sottoscrizione della proroga della Convenzione ai Comandanti delle rispettive Polizie Locali degli Enti aderenti;
3. Di autorizzare gli operatori appartenenti ai Comandi di Polizia Locale dei Comuni indicati al punto 1) ad operare nei confini territoriali dei Comuni dell'Aggregazione, utilizzando i mezzi e strumenti di servizio in dotazione, per lo svolgimento dei servizi istituzionali nel caso di situazioni di particolare emergenza, contingenti ed imprevedibili attinenti alla sicurezza sia della collettività, nonché sulla base di piani di lavoro elaborati conformante alle previsioni statuite nella richiamata Convenzione e nei casi previsti dalla medesima.
4. Di autorizzare i medesimi operatori a portare, per l'eventuale utilizzo nei casi disciplinati dalla legge, l'arma di ordinanza, compresi gli strumenti di difesa individuale eventualmente in dotazione ai reparti.

5. Di prevedere apposita comunicazione al Prefetto di Milano ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 c.4 della L.65/86 e dell'art.9 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n.145, nonché alla Struttura regionale per la promozione del coordinamento dei servizi di polizia locale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 1 aprile 2015 n. 6, a cura del Comandante della Polizia locale di Legnano individuato come Comune capofila.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di dover applicare nell'immediatezza la disciplina inerente la convenzione, al fine di permettere di attuare lo svolgimento di servizi di polizia locale coordinati;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 23/02/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACOMO ANDOLINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **10** del **23/02/2017**

OGGETTO

CONVENZIONE TRA I COMUNI DELL'ASSE DEL SEMPIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE ANNI 2017-2022 - LEGGE REGIONALE N. 6/2015

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 16/02/2017

IL RESPONSABILE DI AREA

Dott. ANTONELLO GRASSI

REPERTORIO N° ...

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI Arconate, Arese, Busto Garolfo, Canegrate,
Casorezzo, Cerro Maggiore, Lainate, Legnano, Nerviano, Parabiago, Pogliano Milanese,
Rescaldina, S.Giorgio su Legnano, S.Vittore Olona, Villa Cortese
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE DENOMINATA**

“AGGREGAZIONE POLIZIE LOCALI ASSE DEL SEMPIONE”

Premesse:

- Vista la Convenzione rep. 36086 sottoscritta in data 21 novembre 2011 avente scadenza 21.2.2016;
- Visti gli atti deliberativi dei rispettivi Consigli comunali di proroga della convenzione suindicata per un anno;
- Considerata la volontà espressa dagli Enti aderenti di rinnovare il vincolo associativo per lo svolgimento di attività e servizi congiunti, dando continuità alla Convenzione stipulata nel 2011;
- Vista la volontà espressa dal Comune di Arconate di aderire alla presente Convenzione;

L'anno duemiladiciassette, addì _____ del mese di _____,

TRA

- il COMUNE di LEGNANO (C.F. 00807960158), con sede in Legnano – piazza San Magno n. 9, rappresentato dal referente del progetto, Comandante di Polizia Locale Dott. Daniele Ruggeri, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Legnano, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ - assistito dal Segretario Generale

E

- il COMUNE DI ARCONATE (C.F. 01336730153), con sede in via Roma 42 rappresentato dal Responsabile/Comandante di Polizia Locale, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Arconate, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- il COMUNE DI ARESE (C.F. 03366130155), con sede in 20020 Arese - Via Roma n. 2, rappresentato dal Responsabile/Comandante di Polizia Locale, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Arese, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- il COMUNE di BUSTO GAROLFO (C.F. n° 00873100150), con sede in Busto Garolfo, rappresentato dal Responsabile/Comandante di Polizia Locale, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Busto Garolfo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- il COMUNE di CANEGRATE (C.F. 00835500158), con sede in 20010 Canegrate – via A. Manzoni n. 1, rappresentato dal Responsabile/Comandante di Polizia Locale, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Canegrate, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- il COMUNE di CASOREZZO (C.F. n°01082050152), con sede in Casorezzo, Piazza XXV Aprile, rappresentato dal Responsabile/Comandante di Polizia Locale, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Casorezzo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____;

- il COMUNE DI CERRO MAGGIORE (C.F.), con sede in 20023 Cerro Maggiore - Via san Carlo n. 17, rappresentato dal Responsabile/Comandante di Polizia Locale, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Cerro Maggiore, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____
- il COMUNE di LAINATE (C.F. 00856780150), con sede in 20020 Lainate – largo V. Veneto n. 12, rappresentato dal Responsabile/Comandante di Polizia Locale, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Lainate, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____
- il COMUNE di NERVIANO (C.F. 00864790159), con sede in 20014 Nerviano – piazza Manzoni n. 14, rappresentato dal Responsabile/Comandante di Polizia Locale, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Nerviano, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____
- il COMUNE di PARABIAGO (C.F. 01059460152), con sede in 20015 Parabiago – piazza della Vittoria, rappresentato dal Responsabile/Comandante di Polizia Locale, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Parabiago, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____
- il COMUNE di POGLIANO MILANESE (C.F. 86502140154), con sede in 20010 Pogliano M.se - piazza A.v.i.s. A.i.d.o. 6, rappresentato dal Responsabile/Comandante di Polizia Locale, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Pogliano M.se, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____
- il COMUNE di RESCALDINA (C.F. 01633080153), con sede in 20027 Rescaldina – piazza della Chiesa 15, rappresentato dal Responsabile/Comandante di Polizia Locale, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Rescaldina, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____
- il COMUNE di SAN GIORGIO SU LEGNANO (C.F. 01401970155), con sede in San Giorgio su Legnano – piazza IV Novembre 7, rappresentato dal Responsabile/Comandante di Polizia Locale, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di San Giorgio su Legnano, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____
- il COMUNE di SAN VITTORE OLONA (C.F. 01175480159), con sede in San Vittore Olona – via Europa 23, rappresentato dal Responsabile/Comandante di Polizia Locale, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di San Vittore Olona, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____
- il COMUNE di VILLA CORTESE (C.F. n° 01008750158), con sede in Villa Cortese– P.zza Carroccio n° 15 rappresentato dal Responsabile/Comandante di Polizia Locale ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di San Vittore Olona, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - OGGETTO

I Comuni di Arconate, Arese, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Cerro Maggiore, Lainate, Legnano, Nerviano, Parabiago, Pogliano Milanese, Rescaldina, S. Giorgio Su Legnano, S. Vittore Olona, Villa Cortese si convenzionano per l'espletamento in forma associata delle attività finalizzate ad attuare una progettualità sinergica avente ad oggetto "interventi integrati di Sicurezza nelle Aree a Rischio" all'interno del territorio di loro competenza e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia; .

Articolo 2 – FINALITA'

La convenzione è finalizzata all'attuazione di interventi integrati per la sicurezza delle aree a rischio, e più precisamente:

- la realizzazione di interventi efficaci in tema di sicurezza urbana e prossimità;
- l'accrescimento qualitativo del monitoraggio del territorio e della conoscenza dei fenomeni di criticità a livello di sicurezza urbana;

- la collaborazione sinergica con le Associazioni del Volontariato presenti nelle singole realtà territoriali;
- l'incremento delle relazioni e collaborazioni fra le Polizie Locali delle realtà territoriali interessate, attraverso la creazione di sinergie di seguito meglio specificate.

Articolo 3 – COMUNE CAPO CONVENZIONE,

Il Comune Capo Convenzione (o Capo-fila) è quello di Legnano.

Al Comandante del Corpo di Polizia Locale di Legnano è demandato il compito di intrattenere i rapporti con la Regione Lombardia o altro Ente per le procedure di finanziamento delle attività previste dal progetto e di coordinamento, previo accordo con i Responsabili delle Polizie Locali degli altri Comuni associati e con le Associazioni di Volontariato, per lo svolgimento delle stesse.

I Responsabili delle Polizie Locali aderenti costituiscono il Comitato scientifico della gestione associata, finalizzato a dare riscontro dell'esatta applicazione della presente convenzione nonché determinarne le modalità attuative.

E' altresì istituita, al fine di dare impulso ed attuazione agli intenti aggregativi, una "cabina di regia" tecnico - politica, composta dai rappresentanti (Comandante e Assessore) del Comune Capo Convenzione e dai rappresentanti (Comandante/responsabile e Assessore) di altri tre Comuni, con rotazione annuale;

Articolo 4 – FUNZIONAMENTO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

A fini operativi il territorio viene suddiviso in tre poli, coordinati ognuno da un Comandante/Responsabile di P.L. individuato dal Tavolo Tecnico di seguito specificato.

Per dare attuazione agli impegni contenuti nel presente accordo, vengono istituiti i seguenti organi:

Tavolo Tecnico : è costituito dai Comandanti /Responsabili di Polizia Locale degli Enti aderenti Viene coordinato dal Comandante del Comune capofila e rappresenta l'organo decisionale e di coordinamento rispetto all'attuazione dei contenuti del presente accordo.

Il tavolo ha il compito di provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti, secondo le direttive impartite a livello di conferenza dei Sindaci, cui risponde per i risultati del progetto. Svolge inoltre compiti di programmazione delle attività, formulazione di proposte operative, redazione di protocolli operativi. Il tavolo tecnico si riunisce una volta al mese per l'attività di raccordo operativo, per l'analisi congiunta delle novità normative e uniformità di applicazione.

Il coordinatore potrà delegare alcuni dei propri compiti a Responsabili degli Enti aderenti.

Il tavolo nominerà un Responsabile operativo (R.O.) tra gli ufficiali e tre co-responsabili operativi corrispondenti alle tre aree in cui è suddiviso il territorio, il cui insieme costituirà il Coordinamento operativo di area (C.O.A.).

Organismo valutativo: formato dai Sindaci o Assessori delegati dei Comuni aderenti, con compiti di supervisione dell'attività rendicontata dal Comandante del Comune capofila e con compiti di indirizzo; si riunisce annualmente o ogni volta che venga richiesto da almeno un terzo dei componenti ed è coordinato dal Sindaco o Assessore delegato del Comune capofila.

Per la trattazione di specifiche materie o problematiche particolari saranno disposti incontri congiunti, ai quali potranno essere invitati a partecipare altri soggetti istituzionali, nonché rappresentanti di categorie sociali.

Potranno essere costituiti appositi gruppi di lavoro per elaborare progetti nel settore del governo della sicurezza anche per l'accesso ad eventuali finanziamenti.

Articolo 5 – AMBITO TERRITORIALE E RAPPORTO GERARCHICO FUNZIONALE

I servizi associati, anche in conformità a quanto stabilito dall'art. 30 del D.Lgs.vo n. 267/2000, sono svolti all'interno del territorio dei Comuni convenzionati, che rappresenta anche il territorio di competenza di cui agli articoli n. 3 e 5 della Legge n. 65/1986.

In relazione al fatto che i servizi da svolgere comportano una capillare conoscenza del territorio, i servizi verranno svolti prioritariamente nell'ambito del Comune di appartenenza.

Sarà, tuttavia, possibile addivenire a scambi di personale al fine di acquisire ulteriori conoscenze delle tecniche operative adottate da altre realtà o avvalersi di altro personale in supporto o ausilio, in ossequio e secondo le modalità stabilite dall'art. 9 L.R. 6/2015, previo accordo tra i vari Responsabili dei Corpi di Polizia Locale. In quest'ultimo caso, il personale, pur mantenendo la propria qualifica professionale, opererà sotto la direzione del personale appartenente al Comando di Polizia Locale territorialmente competente.

I Comandi firmatari si avvarranno, in un'ottica di collaborazione e mutua assistenza, delle specifiche professionalità presenti nei singoli Comandi dell'Aggregazione nei diversi ambiti e materie di competenza al fine di costituire nuclei specializzati operativi su tutto il territorio della convenzione.

I servizi svolti congiuntamente al personale delle associazioni di volontariato coinvolte, pur pianificati di concerto con i Responsabili di queste ultime, avverranno sotto la direzione degli operatori di Polizia Locale territorialmente competenti.

Articolo 6 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

I Comuni convenzionati dovranno organizzare il servizio di Polizia Locale in *modo da finalizzare l'attività al raggiungimento degli obiettivi* specificati nell' art. 2, che a livello di dettaglio saranno ricompresi in singoli ambiti progettuali.

In linea generale, considerato che gli obiettivi da raggiungere impongono necessariamente la conoscenza capillare del territorio e dei soggetti che su esso gravitano, ogni Comando provvederà ad articolare le azioni sul proprio territorio in maniera compatibile con la propria struttura e organizzazione. Le azioni da svolgersi in sinergia dovranno necessariamente essere concordate preventivamente con il Comando Capo-fila.

Articolo 7 – OBIETTIVI SINERGICI

Al fine di concretizzare quanto espresso nell'art. 2 della presente convenzione, i Comandi di Polizia Locale adotteranno strategie comuni a ciò finalizzate e in particolare:

- a) creazione di un polo aggregato, attraverso cui progettare e sperimentare strategie finalizzate a fronteggiare situazioni comuni di criticità a livello di sicurezza urbana, nonché in grado di proporsi quali referenti unici per recepire le istanze, gli interventi e le iniziative inerenti le politiche della sicurezza portate avanti dalla struttura di coordinamento regionale (Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale) e finalizzate a migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'operatività delle Polizie Locali, quali, ad esempio i "progetti sicurezza", i "patti locali di sicurezza", il numero unico d'emergenza, la creazione di una dorsale regionale per le centrali operative ecc. ;
- b) realizzazione di un efficace sistema di comunicazione e di collegamento fra i Comandi dell'Aggregazione, tale da consentire la diffusione di informazioni e/o comunicazioni a tutto il territorio di riferimento, nonché al sistema che fa capo alla dorsale regionale;
- c) aderire a percorsi formativi nell'ambito dell'Accademia di Polizia Locale e di Eupolis Lombardia, al fine di accrescere e mantenere costante la professionalità degli operatori anche in relazione all'aspetto di rapporto con la cittadinanza, nonché sviluppare sistemi organizzativi e strategici coordinati;

- d) condivisione dei criteri di massima espressi nei “Piani di miglioramento del servizio” elaborati secondo logiche e strategie comuni;
- e) predisposizione di protocolli di collaborazione, in un’ottica di mutua assistenza e di supporto operativo, anche al fine di far fronte ad esigenze di carattere temporaneo, nei quali verranno, altresì, disciplinate le modalità di compensazione, orarie e/o economiche, delle prestazioni di cui all’art. 4;
- f) procedere ad una standardizzazione delle modalità operative, così da addivenire ad una corretta ed uniforme applicazione delle normative;
- g) ottimizzare l’impiego di risorse strumentali, attraverso lo scambio e l’utilizzo congiunto di mezzi ed attrezzature specificatamente individuate, in dotazione ai singoli Comandi;
- h) sviluppo di una politica comune della sicurezza, da attuarsi attraverso la condivisione di linee guida di intervento e la omogeneizzazione dei processi e atti amministrativi attuativi (Regolamenti, Ordinanze, ecc), nonché l’ eventuale elaborazione di un “Patto locale di sicurezza aggregato”, in cui far convergere ogni azione a ciò rivolta messa in atto dai diversi attori che operano sul territorio (Uffici comunali, associazioni locali etc).
- i) ottimizzazione degli acquisti delle dotazioni occorrenti da parte dei singoli comuni; a tal fine ci si prefigge di attivare un unico Centro di Committenza, che agisca come Gruppo di acquisto unico nei confronti delle Ditte fornitrici (principalmente per l’acquisto di vestiario, mezzi e strumentazione di servizio) ovvero avvalersi di piattaforme di acquisto regionali già attivate e operative sul territorio.

Articolo 8 – RISORSE FINANZIARIE E MEZZI OPERATIVI

I Comuni convenzionati, per il periodo di durata della presente convenzione, potranno mettere a disposizione le risorse finanziarie occorrenti per dare attuazione agli interventi previsti, compatibilmente con le previsioni di bilancio, ed in particolare si stabilisce di prevedere:

1. apposita quota a carico del singolo ente per attivare forme di supporto operativo e procedere all’acquisto del sistema di comunicazione che permetta di realizzare quanto espresso nell’art. 7, lett. b);
2. una quota del budget totale riservato alla formazione, da finalizzarsi alla realizzazione di programmi formativi comuni da attuarsi secondo quanto previsto nell’art. 7, lett. c);
3. un budget occorrente per dare attuazione ai progetti co-finanziati da terzi, in relazione alle modalità e criteri espressi negli specifici bandi;
4. appositi fondi da destinarsi alle Associazioni di volontariato nell’ambito di progetti co-finanziati da terzi, qualora tale intervento sia ricompreso espressamente nei contenuti del bando;

Ogni Comune provvederà ad espletare le procedure amministrative e le pratiche necessarie all’attuazione dei progetti finanziati da terzi, nella parte di propria competenza, provvedendo direttamente all’acquisto di dotazioni ed all’eventuale pagamento del personale operante, dandone idonea documentazione probatoria al Comune capo-fila.

Le attrezzature acquistate nell’ambito del Progetto rimarranno di proprietà degli Enti che le avranno acquistate, salva la possibilità di utilizzo comune, da concordare tra i Responsabili di Polizia Locale.

Ognuno dei Comuni si impegna a fine di consentire al proprio personale di Polizia Locale di svolgere servizio in supporto presso altri Comuni dell’Aggregazione. In relazione alle prestazioni rese, il Comune richiedente il supporto procederà a rimborsare le risorse finanziarie necessarie all’Ente di provenienza, che provvederà al pagamento delle prestazioni rese alle condizioni contrattualmente previste.

Articolo 9 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto e non è tacitamente rinnovabile.

Articolo 10 – RECESSO

Ogni Amministrazione aderente alla presente convenzione può recedere dagli impegni assunti con la stessa, dandone comunicazione al Comune Capo-fila.

La comunicazione di recesso deve essere presentata in forma scritta e gli effetti della stessa si produrranno decorsi sei mesi dal ricevimento al protocollo del Comune capofila.

Durante il periodo sopra specificato, le Amministrazioni Comunali, rimangono comunque obbligate per gli impegni precedentemente assunti e qualora si tratti di obbligazioni derivanti da un progetto la cui conclusione ecceda i sei mesi di preavviso, fino all'esaurimento del progetto.

L'Amministrazione recedente non può far valere alcun diritto rispetto alla proprietà delle attrezzature appositamente acquistate per la gestione associata dei servizi, che dovrà essere trasferita, a cura e spese dell'Amministrazione recedente al Comune Capo convenzione entro il termine di sei mesi dalla comunicazione di recesso.

Articolo 11 – ARBITRATO

Le Amministrazioni aderenti alla presente convenzione, concordano che, qualora si verifichino conflitti in ordine alle attività concernenti le funzioni oggetto della convenzione, ovvero in tema di interpretazione della stessa, queste debbano essere risolte da un collegio arbitrale composto da:

- un componente designato dal Comune capo-fila, un componente designato di comune accordo dalle Amministrazioni aderenti alla convenzione, un Presidente designato d'intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano, su istanza della parte più diligente.

La nomina del collegio arbitrale dovrà essere effettuata entro 20 giorni dalla data di richiesta scritta formulata dalla parte più diligente a tutte le Amministrazioni associate.

Articolo 12 – RAPPORTI FINANZIARI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

In relazione alla durata della presente convenzione, si concorda che tutti i proventi delle sanzioni elevate nel corso delle attività svolte in forma aggregata vengano ordinariamente incassati dalle Amministrazioni territorialmente competenti.

Le spese relative alla gestione della presente convenzione verranno sostenute dalle singole Amministrazioni aderenti in relazione alle attività ed agli interventi da attuare;

Per i progetti comuni sostenuti da finanziamento, una volta determinato ed ottenuto tale finanziamento, il Comune Capofila provvederà a ripartire le quote dovute ai singoli Comuni al netto della quota di eventuale spettanza delle Associazioni intervenute, che verranno versate direttamente dal Comune capofila una volta ricevuta la documentazione attestante l'attività svolta e le spese sostenute.

Ciascun ente aderente si obbliga a trasmettere la documentazione di competenza relativa ai progetti di cui al comma precedente al Comune capo-fila con congruo anticipo e nel termine da questi previsto, al fine di poter svolgere le necessarie procedure amministrative previste.

In relazione ai progetti finanziati da terzi, ogni Comando aggregato dovrà provvedere a trasmettere al Comune Capofila idonea documentazione necessaria alla trasmissione del rendiconto finale, almeno un mese prima del termine tassativamente stabilito.

Resta salva la facoltà di ogni Comune convenzionato di integrare con proprie ulteriori risorse la somma necessaria per l'esecuzione dei progetti.

Nel caso in cui siano previste competenze da devolvere al personale operante, le stesse saranno comunque liquidate a cura dei Comuni di appartenenza, fermo restando l'onere della trasmissione della relativa documentazione al Comune Capofila, anche in relazione agli obblighi di rendicontazione agli Enti finanziatori rispetto le spese sostenute nell'ambito dei progetti finanziati.

Articolo 13 – INADEMPIMENTI ED ESCLUSIONI

La partecipazione dei Responsabili alle riunioni indette nell'ambito del tavolo tecnico di cui all'art. 4 è obbligatoria. Gli stessi potranno intervenire personalmente o a mezzo di rappresentante.

L'assenza non giustificata a tre riunioni consecutive o ad oltre la metà di quelle convocate annualmente ovvero l'inadempimento rispetto ad altri obblighi previsti nella presente convenzione, fatte salve le eventuali responsabilità amministrative-contabili conseguenti, determinerà l'emissione di un atto formale di richiamo nei confronti dell'Ente interessato e, nel caso di reiterazione, anche l'esclusione dell'Ente inadempiente, previa deliberazione da parte del collegio arbitrale di cui all'art. 11.

Articolo 14 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento della convenzione potrà attuarsi esclusivamente su decisione conforme della maggioranza assoluta delle Amministrazioni aderenti.

Articolo 15 – SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico del Comune di Legnano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Comandante del Comune Capofila
(Dott. Daniele Ruggeri)

per i Comuni di:

Arconate

Arese

Busto Garolfo

Casorezzo

Canegrate

Cerro Maggiore

Lainate

Nerviano

Parabiago

Pogliano Milanese

Rescaldina

S.Giorgio s/Legnano

S. Vittore Olona

Villa Cortese

Il Segretario Generale

(Dott.ssa Pierluisa Vimercati)
